

OGGETTO: OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è già in vigore per la Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O.), gestori di distributori automatici e gestori di distributori di carburante ad elevata automazione (limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione) e viene esteso ai soggetti che svolgono commercio al minuto e attività assimilate.

La disposizione è volta a completare l'opera di razionalizzazione e semplificazione del processo di certificazione fiscale avviata con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

DECORRENZA

Il nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi si applica:

- dall'1.7.2019 nei confronti dei soggetti con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;
- dall'1.1.2020 alla generalità dei commercianti al minuto.

La gradualità dell'introduzione dell'obbligo tiene conto dei tempi necessari all'adeguamento o alla sostituzione dei registratori di cassa con i nuovi registratori telematici.

AMBITO SOGGETTIVO

Il nuovo obbligo andrà a sostituire tutte le certificazioni fiscali "cartacee": sia scontrini che ricevute fiscali.

A partire dalla decorrenza dell'obbligo in oggetto, scomparirà la certificazione fiscale come oggi è generalmente conosciuta.

Pur trattandosi di un obbligo generalizzato, sono previsti specifici esoneri.

Soggetti esonerati

L'art. 17 del DL 119/2018 prevede che:

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere previsti esoneri per specifiche attività;
- le operazioni effettuate nelle zone individuate con apposito decreto ministeriale, potranno continuare ad essere documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

L'introduzione del nuovo obbligo è, infatti, condizionata anche dal livello di connessione alla rete Internet che costituisce presupposto necessario per l'invio dei dati mediante i registratori telematici. Pertanto, anche successivamente al 31.12.2019, le modalità cartacee di certificazione dei corrispettivi potranno, in presenza di specifiche condizioni, convivere con le nuove modalità telematiche di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale.

Operatori del settore sanitario

Una specifica semplificazione è prevista per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti, tali soggetti potranno ottemperare all'invio telematico in oggetto mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

In tal caso, tuttavia, la trasmissione dovrà essere effettuata giornalmente. I dati fiscali trasmessi al Sistema TS, inoltre, potranno essere utilizzati soltanto dalle Pubbliche Amministrazioni per le disposizioni in materia tributaria e doganale.

ADEMPIMENTI

Il nuovo regime obbligatorio impone di:

- memorizzare in via elettronica i dati dei corrispettivi giornalieri;
- trasmettere telematicamente all'Agenda delle Entrate i medesimi dati.

Registratori telematici

Per adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenda delle Entrate, gli interessati devono dotarsi degli appositi registratori telematici (RT), così come definiti dal provvedimento Agenzia delle Entrate 182017/2016, che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Modalità di trasmissione dei dati

La trasmissione dei corrispettivi avviene mediante il registratore telematico al momento della chiusura giornaliera. Il registratore genera un *file* XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette in via telematica al sistema informativo dell'Agenda delle Entrate, che attesta l'avvenuta trasmissione dei dati comunicando l'esito di ricezione. In caso di esito negativo, gli esercenti devono provvedere alla trasmissione del *file* corretto entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei corrispettivi sostituiscono:

- l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
- l'obbligo di registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24 del DPR 633/72.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di emissione della fattura (che sarà elettronica, salvo eccezioni) su richiesta del cliente avanzata non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

CONTRIBUTO PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

A sostegno dell'adeguamento dei registratori di cassa da parte dei soggetti interessati dal nuovo obbligo, viene prevista l'attribuzione, per gli anni 2019 e 2020, di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi.

Per ogni apparecchio viene fissata una soglia massima di spesa pari a:

- 250,00 euro in caso di acquisto;
- 50,00 euro in caso di adattamento.

Il contributo è erogato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, utilizzabile in compensazione.

L'utilizzo del credito è consentito a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui si realizzano i seguenti requisiti:

- è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi;
- è stato pagato, mediante mezzi tracciabili, il relativo corrispettivo.

A tale credito d'imposta non si applica né il limite annuo di 250.000,00 euro, né il limite all'utilizzo in compensazione di 700.000,00 euro.

La disposizione rinvia la definizione delle norme attuative a un provvedimento del Direttore dell'Agenda delle Entrate.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.